

N. R.G. 2399/2022

**TRIBUNALE di NOVARA**

Prima CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2399/2022

tra

ATTORE/I

e

BANCA

CONVENUTO/I

All'udienza cartolare dell'8.4.2024, avendo depositato le autorizzate note scritte, devono ritenersi comparsi:

per l'avv.

per BANCA l'avv.

La difesa di parte attrice richiama ogni difesa in atti e chiede ammettersi CTU sui quesiti indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nonché disporre l'ordine di esibizione richiesto sempre nella predetta memoria.

La difesa di parte convenuta insta per il rigetto delle avverse istanze istruttorie e, in particolare, della CTU contabile e dell'ordine di esibizione richiesto poiché irrilevante e inammissibile per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.; insta, pertanto, per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra,

**ammette la CTU richiesta dalla parte attrice e, per l'effetto, nomina quale CTU il dott. (noto all'ufficio);**

formula il seguente quesito peritale: *“il CTU, letti gli atti e i documenti di causa: i) accerti e dica se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo prevede l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e, in caso di risposta positiva, se risulta che tale regime sia stato convenuto in contratto tra le parti; ii) in caso di accertata applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, dica se tale regime sia chiaramente individuabile in contratto e se il TAN (Tasso annuale) convenuto sia chiaramente determinato; iii) accerti se l'applicazione del regime di capitalizzazione composta eventualmente riscontrato abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo, ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate e, quindi, se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice e, in conclusione, se via sia equivalenza tra il TAN e il TAE contrattuale; iv) in caso di riscontrata mancata equivalenza tra TAN e TAE, proceda all'intero ricalcolo del piano di ammortamento secondo la capitalizzazione semplice, sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117*

*TUB, ovvero procedendo soltanto alla sostituzione del tasso convenzionale con quello sostitutivo ex art. 117 TUB; v) determini l'esatto importo delle somme corrisposte in eccesso rispetto alla ricostruzione del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice e successiva applicazione del tasso convenzionale con quello "sostitutivo" ex art. 117 TUB, ovvero rispetto alla mera sostituzione del tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB; vi) accerti se il TAN risultante dalla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice, computando il maggior occulto a titolo di interessi dovuto all'applicazione del regime composto, sia superiore al TSU vigente al momento della stipula del contratto e, in caso affermativo, ridetermini il credito della banca escludendo qualsivoglia somma a titolo di interessi e spese sul capitale (ad eccezioni di imposte e tasse ex art. 644 c.p.), in conformità al disposto di cui all'art. 1815, comma 2, determinando l'effettivo dare avere tra le parti alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo";*

manda al nominato CTU di comunicare a mezzo email alla cancelleria civile di questo tribunale un proprio eventualmente impedimento ad assumere l'incarico;

**viste le previsioni di cui all'art. 127 ter cpc;**

#### DISPONE

che il nominato CTU presti giuramento mediante deposito telematico, **entro il 10.5.2023**, della dichiarazione redatta secondo il modello seguente:

*"TRIBUNALE DI NOVARA, Sezione civile, Proc. n. R.G. ...*

*Il sottoscritto , nominato c.t.u. nella procedura indicata in epigrafe;*

#### DICHIARA

*di accettare l'incarico conferito e di essere indifferente alle parti;*

*contestualmente, nella consapevolezza della importanza delle funzioni assunte, rende il seguente giuramento (art. 193 cpc)*

*"GIURO DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE ALL'INCARICO CONFERITOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AL GIUDICE LA VERITA'".*

*INDICO quale possibile giorno di inizio delle operazioni peritali il giorno \_\_\_\_\_, ore \_\_\_\_\_ presso il mio studio/ presso i luoghi di causa \_\_\_\_\_.*

*CHIEDO termine di giorni \_\_\_\_ (compresi i 30 per lo scambio della bozza di perizia con le parti in causa) dall'inizio delle operazioni peritali per il deposito dell'elaborato peritale.*

*CHIEDO fondo spese di € \_\_\_\_\_.*

*Novara, lì ... Firmato Il c.t.u.";*

**ORDINA esibizione ex art. 210 c.p.c.** dei moduli standard di fideiussione omnibus per il periodo coevo a quello nel quale è stata sottoscritta la fideiussione dalla opponente (2008), **mandando a parte convenuta** di provvedere al deposito nel fascicolo telematico nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento (i documenti dovranno essere dichiarati come corrispondenti a quelli utilizzati dall'istituto di credito nel periodo di riferimenti);

#### FISSA

**udienza per l'ulteriore prosecuzione del giudizio al giorno 21.5.2023;**

DISPONE che l'udienza fissata per il giorno sopra indicato venga sostituita dal deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA alle parti termine perentorio di giorni 5 dalla predetta udienza per il deposito telematico delle note scritte;

AUTORIZZA lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti eventualmente anche mediante collegamenti da remoto, nel rispetto del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti.

AVVERTE che la data dell'udienza costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*".

Si comunichi.

Il Giudice  
dott. Massimo Roberti